



COMUNE
DI
MONTENARS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX in data 30.06.2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

TITOLO II- DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 Presupposto

Art. 2 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 3 Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

Art. 4 Soggetti passivi

Art. 5 Base imponibile della tassa sui rifiuti

Art. 6 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

Art. 7 La possibilità del ricorso al mercato

Art. 8 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

Art. 9 Istituzioni scolastiche statali

Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 11 Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 12 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 13 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 14 Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 16 Obbligazione tributaria

Art. 17 Mancato svolgimento del servizio

Art. 18 Zone non servite

Art. 19 Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 20 Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

Art. 21 Utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22 Cumulo di riduzioni

Art. 23 Finanziamento di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 24 Tributo giornaliero

Art. 25 Tributo da riconoscere all'Ente superiore di aria vasta competente

Art. 26 Versamento della tassa sui rifiuti

Art. 27 Dichiarazione TARI

Art. 28 Rimborsi e compensazione

Art. 29 Funzionario responsabile

Art. 30 Verifiche ed accertamenti

Art. 31 Sanzioni ed interessi

Art. 32 Accertamento con adesione

Art. 33 Riscossione coattiva

Art. 34 Importi minimi

Art. 35 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 36 Trattamento dei dati personali

Art. 37 Norma di rinvio

Art. 38 Entrata in vigore e norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Montenars, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 *Presupposto*

1. - Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 01.01.2014 in attuazione dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999 N. 158, e dal 01.01.2020 dalla L. 160/2019 del 27.12.2019, dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 116/2020.
2. - L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, ovvero non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. - Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse **su almeno tre lati** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 4.1. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.
- 4.2. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o

autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4.3. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

4.5. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- g) - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- i) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, con l'esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti o aree adibite in via esclusiva all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno a servizio di un locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- k) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi.
- l) per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

4. Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.

Art. 2
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. - La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 116/2020.

Articolo 3
Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune di Montenars nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4
Soggetti passivi

1. - La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, come definiti dal presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Tale vincolo sussiste sia in sede di presentazione della denuncia che di pagamento del tributo.

2. - Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. - Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 e. utilizzate in via esclusiva, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree

4. - Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5 Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente devono essere descritte nella dichiarazione originaria o di variazione indicando elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6- Per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del tributo, oltre all'attivazione di uno dei servizi di cui al periodo precedente, è costituita altresì dal

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

7- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze fino a quel momento non soggette al tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 5

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile
Tipografie artigiane	80%
Autocarrozzerie	80%
Autofficine per riparazione veicoli	80%
Autofficine di elettrauto	80%
Distributori di carburante	80%
Lavanderie	80%
Autolavaggi, autorimesse	80%
Laboratori fotografici, eliografie	80%
Studi medici, dentistici e strutture sanitarie	80%
Attività agricole e allevamenti	80%

9. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni.

Art. 6

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	40%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	60%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	80%
se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	100%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 7

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio

pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Art. 9
Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008, n. 31.
2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Art. 10
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
2. La determinazione delle tariffe avviene in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147, risultanti dal PEF, di cui il Consiglio comunale ne prende atto entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e prima di deliberare sulle tariffe TARI.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il Consiglio comunale, in conformità al piano economico finanziario, approva le conseguenti tariffe.
4. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Art. 11
Articolazione delle tariffe del tributo

1. - Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate in allegato al presente regolamento.
2. - Le tariffe si compongono di una "quota fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e di una "quota variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. - In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158:
 - a. - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b. - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. - li provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12
Tariffa per le utenze domestiche

1. - La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. - Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. - Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf dimoranti presso la famiglia). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 28.
3. - I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- a) soggetto non dimorante presso l'utenza per un periodo superiore a 9 mesi
 - b) soggetto in degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socioeducativi, istituti penitenziari. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore a 9 mesi e deve essere adeguatamente documentata.
4. - Per le seguenti utenze domestiche tenute a disposizione:
- a) alloggi di soggetti non residenti nel Comune
 - b) alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)
 - c) alloggi di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;
- si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. - Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

6. - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14

Tariffa per le utenze non domestiche

1. - Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. 158/1999.
2. - Si applicano le disposizioni di cui all'art. i comma 652 della Legge n.147 del 27.12.2013 come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n.68 del 02.05.2014.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nel calcolo delle tariffe allegato alla delibera annuale di approvazione.

Art. 15

Classificazione delle utenze non domestiche

1. - Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella seguente:

N° e DENOMINAZIONE CATEGORIE
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

2. - Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. - Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. - La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 ***Obbligazione tributaria***

1. - L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. - L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. - Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. - La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28, comma 6.

5. - Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28.

Art. 17 ***Mancato svolgimento del servizio***

1. - In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo

Art. 18
Zone non servite

1. - Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. - In caso del Servizio di raccolta non effettuato presso la propria utenza (servizio porta a porta) per eccessiva distanza della stessa dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto nella misura riportata al successivo comma 4. E all'utente viene comunicato il luogo di raccolta più prossimo al proprio domicilio.
3. - Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. - Riduzione del tributo:
 - a) per distanze dell'utenza dalla zona servita tra 400 metri e 1.000 metri , riduzione del 30%;
 - b) per distanze dell'utenza dalla zona servita superiori a 1.000 metri, riduzione del 40%
5. - La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 51 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

Art. 19
Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. - Nel Comune è istituito il servizio di raccolta porta a porta pertanto la raccolta differenziata viene effettuata indistintamente da tutti gli utenti e conseguentemente le tariffe vengono elaborate facendo riferimento a tale modalità di raccolta.

Art. 20
Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

1. - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% del tributo.
2. - Lo sconto verrà assegnato solo a chi non conferisce l'umido per anno solare intero, da gennaio a dicembre, previa restituzione del bidoncino dell'umido al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente o in caso di non ritiro del bidoncino sin dall'inizio del servizio porta a porta.
3. - Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27.12.2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - a) - le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 100 metri quadrati, utilizzati da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - b) - le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o ad esso segnalate in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi sociali o altre strutture all'uopo proposte.
 - c) - *le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione e tutte le associazioni e comitati aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini di Montenars*
4. - Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma 3 sono concesse su istanza degli interessati ed hanno effetto immediato a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il contribuente deve altresì denunciare tempestivamente il venir meno dei presupposti per usufruire delle riduzioni ed esenzioni.
5. - Soggetti AIRE: sull'unità immobiliare posseduta dai soggetti iscritti AIRE la TARI è applicata in misura

ridotta di due terzi (L. 23.05.2014 n° 80, commi 1 e 2)

Art. 21

Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. - L'utenza viene assoggettata al tributo, con applicazione delle ordinarie tariffe previste per la fattispecie, per il periodo dell'anno nel quale risulta attiva a condizione che l'utente presenti regolare denuncia di apertura e di chiusura della posizione e che i termini di occupazione risultino da licenza, autorizzazione amministrativa, contratto, concessione o altra documentazione.

Art. 22

Cumulo di riduzioni

1. - Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, in ordine dal maggiore al minore beneficio per l'utente.

2. - Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti che diano luogo a più riduzioni e/o agevolazioni le stesse possono raggiungere un limite massimo del 60% del tributo dovuto.

Art. 23

Finanziamento di agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

1. - Il costo delle agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n.147.

Art. 24

Tributo giornaliero

1. - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. - L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. - La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. - La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. - Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. - L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. - Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. - L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

Tributo da riconoscere all'Ente superiore di area vasta competente

1. - È fatta salva l'applicazione del tributo da riconoscere all'Ente superiore di area vasta competente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. - Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dallo stesso Ente superiore di area vasta.

Art. 26

Versamento della tassa sui rifiuti

- 1 In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

1. - Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo dovuto all'Ente superiore di aria vasta competente in materia, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. - Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. - Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. - Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. - Il Comune provvede al riversamento all'Ente superiore di area vasta competente del tributo dovuto e riscosso, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 27

Dichiarazione TARI

1. - I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Restano valide le dichiarazioni in precedenza presentata ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES fino al 2013, così come i dati risultanti da eventuali accertamenti già notificati.

2. - Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei

possessori o detentori.

3. - I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione in caso di posta elettronica certificata.

4. - Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. - La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) - numero degli occupanti i locali;
- e) - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. - La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. - Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8.

Art. 28
Rimborsi e compensazione

1. - Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. - Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. - È ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi.
4. - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. - Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento e corrispondenti ad euro 12,00.

Art. 29
Funzionario responsabile

1. - A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, è designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 30
Verifiche ed accertamenti

1. - Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e della corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, esibendo apposito documento di riconoscimento e dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - d) - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. - Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della

popolazione residente.

3. - Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. - Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di spedizione, ovvero con posta certificata, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese, il tutto da versare in unica soluzione entro il termine indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. - Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale.

6. - Gli accertamenti divenuti definitivi, a seguito di non impugnazione nei termini o di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive.

Art. 31 ***Sanzioni ed interessi***

1. - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione relativa all'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs.472/97.

2. - In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 61, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. - Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi se dovuti.

Art. 32 ***Accertamento con adesione***

1. - Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 33 ***Riscossione coattiva***

1. - In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla

notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. - La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 34 **Importi minimi**

1. - Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35 **Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni**

1. - È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta dai soggetti passivi inviando apposita domanda al Sindaco. L'accoglienza o il respingimento della stessa è avallata dalla Giunta comunale, dopo verifica delle situazioni di disagio denunciate.

2. - La rateazione può essere richiesta:

- per un numero massimo di dodici rate mensili;
- per un importo minimo di euro 30,00 per singola rata;
- per un importo anche superiore ad euro 15.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria.

3. - La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento.

4. - Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

Art. 36 **Trattamento dei dati personali**

1. - I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Art. 37 **Norma di rinvio**

1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. - I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38
Entrata in vigore e norme finali

1. - Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
2. - Il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio n. 26 del 29.09.2020, continua a disciplinare le fattispecie ancora accertabili fino al 31.12.2020.